



**UNIVERSITÀ**  
DEGLI STUDI DELLA  
**TUSCIA**

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

## **Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia**

### **Titolo I**

#### **Ambito di applicazione e programmazione**

##### **Art. 1**

##### **Oggetto e definizioni**

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche e integrazioni.
2. Ai fini del presente regolamento:
  - a. la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata “la legge”;
  - b. il Ministero dell'università e della ricerca o, in assenza, il Ministero competente su università e ricerca viene denominato “il Ministero”;
  - c. il Ministro dell'università e della ricerca o, in assenza, il Ministro competente su università e ricerca viene denominato “il Ministro”.

##### **Art. 2**

##### **Ripartizione delle risorse**

1. I professori di prima e di seconda fascia sono reclutati nell'ambito della programmazione triennale, ai sensi della normativa vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fissa i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Dipartimenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, ripartisce annualmente tra i Dipartimenti le risorse disponibili per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia definendo, altresì, le modalità di copertura dei posti.



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020, modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

## **Titolo II**

### **Procedura di copertura dei posti ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge**

#### **Art. 3**

##### **Richiesta di attivazione della procedura di chiamata**

1. Il Dipartimento, nell'ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi dell'art. 2, chiede al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professore di prima e seconda fascia, in funzione delle proprie esigenze didattiche e di ricerca e coerentemente con la programmazione di Ateneo.
2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione allargata, incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, con delibera adottata a maggioranza assoluta.
3. La delibera del Dipartimento stabilisce:
  - a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
  - b) il/i settore/i concorsuale/i, di cui al D.M. n. 855/2015, o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all'art. 15 della legge, per il quale viene richiesta la procedura con l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
  - d) gli elementi di qualificazione ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, con particolare riferimento alle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa, di terza missione, di servizio, istituzionali e organizzative;
  - e) l'indicazione delle modalità di accertamento delle attività di terza missione;
  - f) eventuali specifiche indicazioni per la prova didattica, in coerenza con le funzioni di cui alla lett. c);
  - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a dodici per le chiamate da professore di prima fascia e a dieci per le chiamate da professore di seconda fascia;
  - h) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio erogati in lingua estera;



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

i) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 18 che segue.

#### **Art. 4**

##### **Attivazione della procedura di chiamata**

1. Il Consiglio di Amministrazione, verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.

#### **Art. 5**

##### **Indizione della procedura di selezione**

1. Alla selezione per la chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge si procede mediante bando pubblico.
2. In esito alla delibera di cui all'art. 4, il bando, emanato con decreto rettorale, viene pubblicato sul sito di Ateneo e ne viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché sui siti del Ministero e dell'Unione europea.
3. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 6; del trattamento economico e previdenziale previsto per i professori chiamati; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, in misura comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, comma 3.

#### **Art. 6**

##### **Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda**

1. Alla selezione possono partecipare:
  - a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) gli studiosi che abbiano conseguito l' idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia coincidente a quella oggetto di selezione limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa, secondo quanto previsto dall' art. 29, comma 8 della legge, fatta salva l' applicazione dell' art. 29, comma 4, della medesima legge;

c) i professori in servizio presso altri Atenei nella fascia per la quale viene emanato il bando;

d) gli studiosi stabilmente impegnati all' estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, conformemente con la tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere definita dal Ministero, sentito il CUN, secondo quanto previsto dall' art. 18, comma 1, della legge.

2. In conformità a quanto previsto dall' art. 18, comma 1, lett. b), della legge, non possono partecipare alla procedura quanti abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata, con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata personale al quale inviare ogni comunicazione; il candidato deve presentare per via telematica il *curriculum vitae* contenente anche le attività didattiche, di terza missione, di servizio, istituzionali e organizzative, l' elenco delle pubblicazioni e ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

## **Art. 7**

### **Commissione di selezione**

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l' avvio della procedura. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento avente ad oggetto la proposta di composizione della



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

Commissione è assunta nella composizione ristretta ai professori di prima fascia a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di prima fascia, ovvero nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e a maggioranza assoluta, se la procedura di selezione riguarda docenti di seconda fascia.

3. Per la selezione di professori di prima fascia, la Commissione è composta da cinque professori di prima fascia. Per le selezioni di professori di seconda fascia, la Commissione è composta da tre professori di cui al massimo uno di seconda fascia.

4. I componenti appartenenti ad atenei diversi tra loro sono individuati tramite sorteggio operato dall'Ufficio Personale docente dell'Ateneo all'interno di una rosa di sei nominativi nel caso di procedura di selezione di professori di seconda fascia e di otto nominativi nel caso di procedura di selezione di professori di prima fascia. La rosa di nomi è definita dal Consiglio di Dipartimento, che individua i nominativi dei professori sorteggiabili tra i professori appartenenti al/ai settore/i concorsuale/i o nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione ovvero, in mancanza, fra i professori appartenenti al macrosettore concorsuale. Possono far parte della Commissione anche professori provenienti da università estere attivi nello stesso ambito disciplinare del/i settore/i concorsuale/i o nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione e inquadrati in una posizione accademica equipollente a quella di professore di prima fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche definite dal Ministero. I professori sorteggiabili devono aver dato la propria disponibilità a far parte della Commissione e dichiarato di essere inseriti nelle liste degli aspiranti commissari per l'abilitazione scientifica nazionale o autocertificato di essere in possesso dei medesimi requisiti richiesti per la partecipazione alle commissioni dell'abilitazione scientifica nazionale e di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dal comma 5. Il Consiglio di Dipartimento garantisce, ove possibile, l'equilibrata rappresentanza di genere. Alla delibera del Consiglio di Dipartimento sono allegati i curricula dei professori indicati nella rosa individuata, insieme alle dichiarazioni sopra indicate.

5. Non possono fare parte della Commissione i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 8 della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione, inoltre, non possono far parte i professori che siano stati componenti di commissioni in due procedure concorsuali di Ateneo nell'anno solare nel quale è indetta la procedura di selezione ovvero, per la procedura di cui agli art. 24, comma 5 della legge, che siano



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

componenti della commissione che ha attribuito l'abilitazione scientifica nazionale per il/i settore/i o per il gruppo scientifico-disciplinare e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva medesima. La Commissione può essere integrata dal Rettore da un esperto di lingua ai soli fini dell'accertamento di cui all'art. 8, c. 7, su designazione del Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può designare, tra i professori che ne fanno parte, un professore di prima fascia, per le procedure selettive che riguardano professori di prima fascia, o un professore di prima o di seconda fascia, per le procedure selettive che riguardano professori di seconda fascia, al solo fine di svolgere funzioni di segretario della Commissione e di raccordo con l'Ufficio personale docente.

6. La Commissione è costituita, con decreto del Rettore, nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Ciascuno dei candidati, prima della data di insediamento della Commissione e specificando i motivi su cui si fonda la richiesta, può proporre istanza di riconsulenza, sulla quale decide il Rettore. I componenti della Commissione, in un modulo predisposto dall'amministrazione e allegato al verbale della riunione nella quale prendono visione dell'elenco dei partecipanti alla procedura, dichiarano il tipo di rapporti a qualsivoglia titolo intercorsi o in essere con i candidati e che non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. L'amministrazione verifica, entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto il verbale e i relativi allegati, le autodichiarazioni rilasciate dai componenti della Commissione. Il componente della Commissione che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità prevista dall'art. 51 del Codice di procedura civile o in una situazione di conflitto di interesse, quale la stabile comunione di interessi o di vita con un candidato, ha l'obbligo di presentare le proprie dimissioni e di astenersi dal compimento di atti inerenti alla procedura. Le dimissioni sono motivate e producono effetto solo dopo l'accettazione del Rettore. A seguito del provvedimento del Rettore che accerta l'esistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile o di una situazione di conflitto di interesse, l'Ufficio Personale docente dell'Ateneo provvede tempestivamente a integrare la Commissione attraverso un sorteggio all'interno della rosa di cui al comma 4.



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

## **Art. 8**

### **Svolgimento della selezione**

1. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante e stabilisce i criteri di valutazione delle pubblicazioni, della didattica, delle attività di terza missione, di servizio, istituzionali e organizzative, dei titoli nonché i criteri di valutazione della prova didattica, di cui fissa il calendario. I criteri di valutazione sono resi noti attraverso la pubblicazione del relativo verbale sul sito di Ateneo.
2. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
3. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Le sedute che prevedano colloqui con i candidati nonché la prova didattica devono essere effettuate in presenza.
4. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche di ciascun candidato, il *curriculum*, le attività didattiche e di terza missione nonché quelle di servizio, istituzionali e organizzative.
5. La prova didattica, che si svolge dopo che la Commissione ha esaurito la fase di valutazione di cui al comma 4, consiste in una lezione su un argomento, relativo alle tematiche del/dei settore/i concorsuale/i o del gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione, sorteggiato dal candidato almeno 24 ore prima, previa formale convocazione. Ogni candidato sorteggia una terna di argomenti fra almeno cinque predisposti dalla Commissione, tenuto conto delle specifiche funzioni di cui all'art. 3, comma 2 lettera c). All'interno della terna sorteggiata il candidato sceglie un argomento che costituirà oggetto della lezione. Il candidato può scegliere di esporre la lezione in lingua italiana, o in un'altra lingua estera predeterminata nel bando di selezione.
6. Al termine della prova didattica, sulla base dei criteri di cui al comma 1, la Commissione esprime un giudizio sintetico sulla valutazione della prova.
7. La Commissione accerta, oltre alla qualifica scientifica del candidato, anche le competenze di lingua inglese e, ove previsto dal bando, le altre competenze linguistiche necessarie, in relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua straniera.
8. La Commissione procede poi ad una valutazione comparativa dei candidati. Con delibera motivata e idonea a rendere conto dell'*iter* logico che ha condotto alla valutazione conclusiva, la Commissione formula su ciascun candidato un giudizio collegiale e individua fino ad un massimo di tre idonei

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni per le quali è stata bandita la procedura in questione.

9. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina.

10. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.

11. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 9 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 10, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.

12. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

## **Art. 9**

### **Proposta di chiamata**

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi all'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato, scegliendo tra quelli indicati dalla Commissione ovvero, con delibera motivata, decide di non procedere ad alcuna chiamata.

2. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento invita i candidati ad illustrare pubblicamente le attività di ricerca e di terza missione complessivamente svolte e le prospettive di sviluppo anche in relazione alle specifiche funzioni richieste dal Dipartimento e definite nel bando.

3. Su proposta motivata del Consiglio di Dipartimento, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per la proposta di chiamata.

4. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di prima fascia, e a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di seconda fascia. La delibera è motivata sulla base del profilo del candidato e di quanto emerso dalla presentazione di cui al comma 2, tenuto conto della coerenza del *curriculum* con le specifiche funzioni richieste dal dipartimento e



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020, modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

definite nel bando.

5. In caso di rinuncia del candidato idoneo chiamato o qualora sopravvenissero ulteriori esigenze di reclutamento di professori sul medesimo settore concorsuale, un Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata di altro candidato idoneo entro il termine massimo di centottanta (180) giorni dalla proposta di chiamata di cui al comma 4, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

## **Art. 10**

### **Delibera di chiamata**

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta, può approvare o respingere la proposta di chiamata del Dipartimento, ovvero invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata. In quest'ultimo caso, il Consiglio di Dipartimento, con delibera motivata, conferma o modifica la propria proposta.

## **Art. 11**

### **Procedura ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge**

1. Nei casi in cui ciò sia funzionale alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica preventivamente individuati dal Consiglio di Amministrazione, il Dipartimento, di propria iniziativa o su invito del Consiglio di Amministrazione, chiede l'attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge, riservati ai soli esterni.

2. Possono partecipare alla procedura i candidati che, nel triennio precedente alla emanazione del bando, non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo.

3. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente titolo.



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020, modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

### **Titolo III**

#### **Procedura ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge**

#### **Art. 12**

##### **Ambito di applicazione e criteri**

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale di cui all'art. 18, comma 2 della legge, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia e che ne facciano apposita domanda, sono sottoposti, nel terzo anno di contratto, a valutazione, secondo le norme dei successivi artt. 13 e 14. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.
2. La valutazione di cui comma 1 si svolge in conformità con i requisiti e i criteri previsti dall'art. 24, comma 5 della legge e dalla normativa di attuazione. Essa ha ad oggetto l'attività didattica, anche integrativa, e di servizio agli studenti, le attività di ricerca, di terza missione, nonché quelle istituzionali e organizzative svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge. Qualora il ricercatore, ai sensi del regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, abbia l'esonero totale dall'impegno didattico, la valutazione di cui al comma 1 riguarda solo l'attività di ricerca; qualora abbia l'esonero parziale dalla didattica, i parametri di cui al comma 3 lett. a) c) e d) sono ridotti in base a quanto previsto nel contratto.
3. Il Consiglio di Dipartimento, con delibera motivata da esigenze didattiche, di ricerca e/o di terza missione, può proporre al Consiglio di Amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore di seconda fascia dei ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica, purché sia passato più di un anno dalla sottoscrizione del contratto. Il Consiglio di Amministrazione, con delibera assunta a maggioranza assoluta, può approvare o respingere la proposta.

#### **Art. 13**

##### **Avvio e svolgimento della procedura**

1. Almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto o successivamente alla delibera del Consiglio

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

di Amministrazione di cui all'art. 12 comma 3 del presente regolamento, il candidato presenta la domanda di cui all'art. 12, comma 1, al Direttore di Dipartimento, corredata di una relazione sull'attività svolta. Il Consiglio di Dipartimento valuta la domanda al fine di verificare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento accerta che il candidato, nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 12, comma 1:

- a) abbia tenuto in media almeno un modulo o insegnamento per anno accademico;
- b) abbia ricevuto una valutazione positiva riguardo ai corsi effettivamente svolti nei quesiti presenti nel questionario degli studenti frequentanti sulla valutazione delle attività didattiche e relativi alla efficacia didattica del docente; la valutazione è positiva nel caso in cui il numero medio annuo delle risposte positive ricevute su tutti i corsi/moduli tenuti è maggiore o uguale al numero medio annuo delle risposte negative ricevute sui medesimi corsi/moduli;
- c) abbia partecipato alle commissioni istituite per gli esami di profitto (partecipazione ad almeno tre sessioni di esame nel periodo considerato);
- d) abbia svolto attività didattica, seminari, esercitazioni e tutoraggio agli studenti, nonché attività correlata alla predisposizione delle tesi di laurea e delle tesi di dottorato (impegno nel periodo considerato pari ad almeno n. 350 ore).

3. Il Consiglio di Dipartimento accerta inoltre che il candidato, nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 12, comma 1, abbia una produzione scientifica corrispondente ad almeno due pubblicazioni valide ai fini della VQR più recente, alle quali si considera equivalente, nell'area umanistica, una monografia, e che rispetti almeno uno dei seguenti parametri:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
- c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali (almeno uno nel periodo considerato);
- d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

4. Qualora la verifica di cui ai commi 2 e 3 sia positiva, il Consiglio di Dipartimento delibera, a

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, la richiesta di avvio della procedura di valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Nella propria delibera, il Consiglio di Dipartimento stabilisce l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura, che non può essere comunque inferiore a dieci e fornisce eventuali specifiche indicazioni per la prova didattica. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la conformità della richiesta con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta di attivazione del procedimento di valutazione ai fini di chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.

5. Alla procedura si applicano, per quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 7 e 8 con le deroghe disposte nei commi che seguono.

6. La Commissione valuta l'attività di ricerca scientifica del candidato ai sensi dell'art. 14.

7. In esito alla valutazione compiuta ai sensi dell'art. 14, la Commissione esprime il proprio giudizio sul candidato con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta.

8. I termini previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 8 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.

9. In esito alla procedura di valutazione, il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che ha superato con giudizio positivo la valutazione.

10. Nel caso in cui, a seguito di richiesta di anticipo dell'inquadramento nella qualifica di professore di seconda fascia di cui all'art. 12, comma 3, la valutazione del candidato non sia positiva, questa potrà essere riproposta alla scadenza del contratto con le modalità previste nel presente articolo.

11. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta.

## **Art. 14**

### **Valutazione dell'attività di ricerca scientifica e della prova didattica**

1. La Commissione valuta l'attività di ricerca scientifica del candidato nel periodo compreso tra la data in cui ha preso servizio e quella in cui ha presentato la domanda di cui all'art. 12, comma 1, con l'unica eccezione delle pubblicazioni presentate, che possono essere precedenti a tale periodo.

2. La valutazione di cui al comma 1 ha ad oggetto i seguenti ambiti:

a) produzione scientifica;



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

b) organizzazione, direzione e coordinamento di uno o più gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi;

c) conseguimento della titolarità di brevetti;

d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;

e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

3. Per esprimere la propria valutazione sulla produzione scientifica del candidato, la Commissione prende in considerazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. È valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1) numero totale delle citazioni;

2) numero di citazioni per pubblicazione;

3) "*impact factor*" totale;

4) "*impact factor*" per pubblicazione;

5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

5. La Commissione valuta, altresì, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 8, c. 1, la prova didattica svolta ai sensi dell'art. 8, c. 5 nell'ambito del settore concorsuale/gruppo scientifico-disciplinare di riferimento e secondo le specifiche indicazioni di cui all'art. 13, c. 4. La prova didattica può essere svolta anche a distanza.

#### **Titolo IV**

#### **Procedura di copertura dei posti ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge**

#### **Art. 15**

#### **Avvio e svolgimento della procedura**

1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato che siano in servizio presso l'Ateneo e abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Consiglio di Dipartimento di cui al successivo comma 3, può ricorrere, entro i limiti temporali fissati dalla legge e ove sussistano specifiche e motivate esigenze, alla procedura di cui all'art. 24, comma 5, della legge, utilizzando le risorse di cui all'art. 2, comma 2, fino alla metà di quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5, della legge. Alla procedura di valutazione è data pubblicità sul sito di Ateneo.

2. Il Senato Accademico definisce i criteri ai quali i Dipartimenti devono attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo ai parametri relativi alla didattica, alla ricerca, alla terza missione e all'attività svolta nell'interesse del Dipartimento e dell'Ateneo.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento per la individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione e la conseguente richiesta di attivazione del procedimento di valutazione, formulata ai sensi dell'art. 3 e in attuazione dei criteri di cui al precedente comma 2, viene adottata: a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, se la proposta riguarda un professore di seconda fascia.

4. Il Consiglio di Amministrazione delibera, a maggioranza assoluta, sulla richiesta di attivazione del procedimento di valutazione ai fini di chiamata.



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

5. Alla procedura si applicano, in quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 7 e 8 con le deroghe disposte nei commi che seguono.
6. La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e le attività didattiche, di terza missione, di servizio, istituzionali e organizzative.
7. Al termine della valutazione, la Commissione esprime il proprio giudizio sul candidato con delibera motivata.
8. I termini previsti dai commi 9 e 10 dell'art. 8 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.
9. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
10. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, comma 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.
11. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta.

## **Titolo V**

### **Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230/2005**

#### **Art. 16**

##### **Procedura**

1. Il Consiglio di Amministrazione annualmente autorizza la pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la chiamata diretta di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, in base alle esigenze dell'offerta formativa della struttura e nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal Ministero.
2. L'avviso di cui al comma 1 fissa i requisiti e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e disciplina la procedura di valutazione dei candidati da parte di una Commissione, nominata con Decreto del Rettore.
3. Il Rettore, tenuto conto degli esiti dei lavori della Commissione di cui al comma 2, sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata di uno o più candidati, sentiti i Dipartimenti



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

interessati.

4. Nel caso in cui la proposta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera è inviata al Ministero secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

## **Titolo VI**

### **Mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori**

#### **Art. 17**

##### **Mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, comma 3 della legge**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Nucleo di Valutazione, può autorizzare la mobilità interuniversitaria di professori e ricercatori attraverso lo scambio contestuale di docenti di ruolo, anche in possesso di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali e con l'assenso dell'altra università.
2. La procedura si attiva con l'istanza dei docenti interessati allo scambio, corredata da *curriculum vitae*.
3. Ai fini della chiamata di cui al comma 1, il Consiglio di Dipartimento di afferenza del docente interessato inoltra al Rettore e al Nucleo di Valutazione un parere sullo scambio dei docenti indicando:
  - le modalità di copertura degli insegnamenti erogati dal docente predetto garantendo il rispetto dei requisiti di docenza prescritti dalla normativa;
  - l'interesse alla chiamata del docente in ingresso, alla luce del *curriculum vitae* e delle esigenze didattiche e di ricerca del dipartimento.
4. Il Nucleo di Valutazione si esprime in ordine alla copertura degli insegnamenti e sul rispetto dei requisiti di docenza prescritti dalla norma.

#### **Art. 18**

##### **Mobilità per chiamata ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge**

1. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il Consiglio di Amministrazione, anche su istanza di un Dipartimento, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione, può deliberare l'avvio di



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

procedure di chiamata di professori di prima e di seconda fascia, in servizio da almeno cinque anni presso altre università nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento, che ricoprono da almeno cinque anni presso università straniere una posizione accademica equipollente sulla base della tabella di corrispondenza fra posizioni accademiche italiane ed estere definita dal Ministero, mediante lo svolgimento di procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal candidato a specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione.

2. Alle procedure selettive di cui al comma 1 possono partecipare anche dirigenti di ricerca e primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca purché siano in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di appartenenza e in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e la fascia a cui si riferisce la procedura.

3. Per le chiamate di professori di prima fascia, ai candidati è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per gli aspiranti Commissari per le procedure di abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge.

4. Le procedure sono bandite con avviso pubblicato nel sito internet di Ateneo ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura di posti di personale docente di cui al presente articolo.

5. L'avviso pubblico deve indicare specificamente:

- a) la posizione oggetto della chiamata, con riferimento alla fascia e al settore concorsuale, di cui al D.M. n. 855/2015, di interesse in relazione alle esigenze di cui alla lettera c);
- b) i requisiti di ammissione dei candidati alla procedura, di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo;
- c) le informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione del dipartimento;
- d) le indicazioni in merito alla proposta progettuale dei candidati, relativamente ai contenuti richiesti e alle modalità di presentazione, scritta e/o orale;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura;
- f) il termine di presentazione delle candidature, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
- g) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura;
- h) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi.

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

6. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata personale al quale inviare ogni comunicazione; il candidato deve presentare per via telematica il *curriculum vitae* contenente anche le attività didattiche, di terza missione, di servizio, istituzionali e organizzative, l'elenco delle pubblicazioni e ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della procedura; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

7. Il Consiglio di Dipartimento designa i componenti della Commissione giudicatrice con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per le proposte di professori di prima fascia e dei professori di prima e di seconda fascia per quelle di professori di seconda fascia. La Commissione è composta, garantendo ove possibile una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di prima fascia, anche esterni all'Ateneo, afferenti al/ai settore/i concorsuale/i o al gruppo scientifico-disciplinare oggetto della selezione o equivalenti se provenienti da università estere secondo quanto disposto all'art. 7 comma 4 del presente Regolamento. I componenti della Commissione non dovranno trovarsi in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato all'art. 7 del presente Regolamento.

8. All'esito della valutazione, la proposta di chiamata viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, ovvero dei professori di prima e di seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia, e viene sottoposta, previo parere del Senato Accademico, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni. Ai sensi dell'art. 7, commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, della legge, la proposta di chiamata può essere formulata anche direttamente dal Senato Accademico, ferma restando l'approvazione del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità di cui al primo periodo. In questo caso il Senato Accademico indica il dipartimento di afferenza.

9. Il trattamento economico e previdenziale del chiamato è a carico dell'Ateneo.

## **Titolo VII**

### **Disposizioni finali**



Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016, modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020, modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

## **Art. 19**

### **Premio per i Dipartimenti**

1. Ai fini della valutazione delle politiche di reclutamento del personale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49, il Nucleo di Valutazione, con cadenza annuale, valuta le politiche di reclutamento del personale docente di ciascun dipartimento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione. Il Nucleo effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto, per quanto compatibili. Degli esiti di tale valutazione il Consiglio di Amministrazione tiene conto nella ripartizione delle risorse da assegnare ai dipartimenti, nella misura determinata appositamente dalla programmazione triennale.

## **Art. 20**

### **Oneri finanziari**

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dall'attribuzione di contratti di cui all'art. 24 della legge possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, previa stipulazione di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i professori di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione.

## **Art. 21**

### **Abrogazione**

1. Il Titolo III resta in vigore solo per le procedure di chiamata dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi dell'art. 24, c. 3 lett. b) della legge, nella versione previgente ed è abrogato dalla data di conclusione delle stesse, nelle more della regolamentazione delle procedure di chiamata nel ruolo di professori di seconda fascia dei ricercatori a tempo determinato reclutati ai sensi del vigente art. 24, c. 3 della citata legge.
2. Il Titolo IV resta in vigore solo per le procedure di progressione di carriera dei ricercatori a tempo



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DELLA  
TUSCIA

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia  
(emanato con D.R. n. 190/16 del 11.03.2016, modificato con D.R. n. 1085/16 del 19.12.2016,  
modificato con D.R. n. 229/19 del 27.03.2019, modificato con D.R. n. 555/20 del 25.09.2020,  
modificato con D.R. n. 577/22 del 09.11.2022)

indeterminato di cui ai Piani straordinari 2019, 2020 e 2021 in fase di completamento ed è abrogato  
dalla data di conclusione delle stesse.